

**DELIBERAZIONE 20 GIUGNO 2013
271/2013/R/IDR**

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE D'UFFICIO DELLE TARIFFE IN CASO DI MANCATA TRASMISSIONE DEI DATI, NONCHÉ ACQUISIZIONE DI ULTERIORI ELEMENTI CONOSCITIVI ED ESPLICITAZIONE DI CHIARIMENTI PROCEDURALI IN ORDINE ALLA DISCIPLINA TARIFFARIA PER IL SERVIZIO IDRICO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 giugno 2013

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE), che istituisce un “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477 del 26 luglio 2000 (di seguito: Comunicazione COM(2000)477), recante “Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673 del 14 novembre 2012 (di seguito: Comunicazione COM(2012)673, recante “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”;
- la legge 5 gennaio 1994 n. 36 (di seguito: legge 36/94), recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: d.lgs. 267/00) e, in particolare, l'art. 243-*bis*, come modificato dall'art. 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;

- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11) e, in particolare, l'art. 10, commi 14 e 28;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 335, del 2008;
- il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, come convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 13 e, in particolare, l'art. 8-*sexies*;
- il decreto ministeriale 30 settembre 2009 (di seguito: d.m. 30 settembre 2009);
- il decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, come modificato dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42 (di seguito: legge 42/10) e, in particolare, l'art. 1;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 325, del 2010;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 26, del 2011;
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116 (di seguito: d.P.R. 116/11), recante “Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato”;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 (di seguito: decreto legge 179/12), recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, ed, in particolare, l'articolo 34;
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 19 febbraio 1999, n. 8, recante “Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999” (di seguito: delibera CIPE 8/99);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 ottobre 2009, GOP 46/09, recante “Approvazione della “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, GOP 63/11, recante “Prime disposizioni inerenti il trasferimento all'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, di cui alla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR, del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, recante “Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di

servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR e 485/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la richiesta di parere inoltrata al Consiglio di Stato in data 23 ottobre 2012 (prot. Autorità n. 33500 del 2012);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 587/2012/E/IDR, recante “Avvio di istruttoria conoscitiva in merito ad alcune possibili anomalie relative alle tariffe applicate agli utenti finali del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 587/2012/E/IDR);
- il parere del Consiglio di Stato, sez. II, 25 gennaio 2013, n. 267 (di seguito anche: parere 267/13) in merito alla decorrenza temporale delle funzioni di regolazione tariffaria assegnate all’Autorità nel settore dei servizi idrici;
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2013, 38/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011 non coperto dal metodo tariffario transitorio” (di seguito: deliberazione 38/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1 recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2013, 108/2013/R/IDR, relativa al “Differimento dei termini di trasmissione dei dati, delle proposte tariffarie e dell’aggiornamento del piano economico finanziario in materia di metodo tariffario transitorio del servizio idrico” (di seguito: deliberazione 108/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2013, 158/2013/R/IDR, recante “Differimento dei termini di trasmissione delle proposte tariffarie in materia di metodo tariffario transitorio del servizio idrico per le gestioni comunali in economia” (di seguito: deliberazione 158/2013/R/IDR).

CONSIDERATO CHE:

in materia di attribuzioni e di finalità

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”* e sopprimendo contestualmente l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012, attuativo dell'art. 21, comma 19, del decreto legge 201/11, specifica le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, dettagliandone le relative finalità;
- l'art. 2, comma 1, del medesimo d.P.C.M. 20 luglio 2012 precisa, inoltre, che *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo”*;
- a tal riguardo, l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”*.

CONSIDERATO CHE:

per quanto alla legislazione europea e nazionale in materia tariffaria

- la direttiva 2000/60/CE prevede, all'art. 9, che *“Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga»”*;
- la Comunicazione COM(2000)477 afferma che, tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire secondo il principio del *full cost recovery*, vi sono: *“a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi*

comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi, nonché l'eventuale rendimento del capitale netto); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee)";

- la Commissione Europea, con la recente Comunicazione COM(2012)673 – recante il *“Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”* - ha rimarcato l'importanza del disposto del citato art. 9 della Direttiva 2000/60/CE, come anche interpretato dalla citata Comunicazione COM(2000)477, prevedendo espressamente di configurare il rispetto, da parte degli Stati Membri, delle politiche europee dei prezzi dell'acqua come condizione pregiudiziale per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione;
- con il d.P.R. 116/11, proclamativo dell'esito del referendum popolare svoltosi in data 12 e 13 giugno 2011 (secondo quesito), è stato parzialmente abrogato l'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, nella parte in cui includeva, tra i criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, l'*“adeguatezza della remunerazione del capitale investito”*;
- l'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006, come modificato dal richiamato d.P.R. 116/11, prevede che: *“La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”*;
- la Corte costituzionale, nel motivare circa l'ammissibilità del menzionato referendum (sentenza n. 26 del 26 gennaio 2011), si è espressa affermando che [a seguito dell'eventuale abrogazione, poi avvenuta, dell'art. 154, comma 1, cit.] *“la normativa residua, immediatamente applicabile, data proprio dall'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, non presenta elementi di contraddittorietà, persistendo la nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare la “copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio chi inquina paga”*;
- la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 325, del 2010, ha qualificato il servizio idrico integrato come servizio pubblico a rilevanza economica, secondo le prescrizioni del diritto europeo e nazionale, da cui deriva la necessità della copertura dei costi, come confermato dalla stessa Corte costituzionale *ex multis* nella sentenza n. 26 del 2011;

- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che *“L’Agenzia ... [ora l’Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell’utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”, “approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti” e, “nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l’adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti (...) provvede nell’esercizio del potere sostitutivo (...) entro sessanta giorni, previa diffida all’autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;”*;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 dettaglia il ruolo dell’Autorità nelle determinazioni tariffarie. In particolare, la lettera f) precisa che l’Autorità:
 - *“f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l’Autorità (...) intima l’osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l’eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un’ottica di tutela degli utenti”*;
- l’articolo 3, comma 2, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 prevede, infine, quale clausola di carattere generale, che *“l’Autorità (...), in assenza di standard o indirizzi emanati da parte delle autorità a tal fine competenti, o qualora non disponga di riferimenti normativi o regolamentari funzionali allo svolgimento delle proprie funzioni, nelle more della emanazione dei provvedimenti in materia, procede comunque sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- da ultimo, l’articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12 dispone che *“il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas”*.

CONSIDERATO CHE:

per quanto attiene all’attività fin qui svolta

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari e l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;

- nell'ambito di tale procedimento l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- con la deliberazione 347/2012/R/IDR, sono stati posti in capo ai gestori del servizio idrico integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento del processo partecipativo - che ha incluso lo svolgimento di ulteriori seminari, numerosi incontri con i soggetti interessati richiedenti e l'organizzazione di una Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici, tenuta a Milano in data 3 dicembre 2012 – il 28 dicembre 2012 è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Il provvedimento è stato completato con la deliberazione 73/2013/R/IDR, che ha approvato le linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico finanziario del Piano d'Ambito e, successivamente, con l'approvazione, in data 28 febbraio 2013, della deliberazione 88/2013/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE, introducendo anche modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
- l'invio delle proposte tariffarie da parte degli Enti d'Ambito o dei soggetti competenti era previsto entro il termine del 31 marzo, poi differito, ai sensi delle deliberazioni 108/2013/R/IDR e 158/2013/R/IDR, anche su richiesta degli Enti d'Ambito medesimi, al 30 aprile 2013.

CONSIDERATO CHE:

per quanto attiene alle predisposizioni tariffarie

- nonostante il decorso del termine, risulta che numerosi soggetti competenti non abbiano proceduto ad inviare gli atti di predisposizione delle tariffe e le informazioni di cui al comma 6.4, lettere da b) a d), della deliberazione 585/2012/R/IDR;
- numerosi soggetti competenti, inoltre, non hanno proceduto ad inviare all'Autorità informazioni ed elaborazioni nelle forme previste;
- numerosi Enti d'ambito non hanno altresì inviato il PEF a corredo delle proprie predisposizioni tariffarie, ai sensi della deliberazione 73/2012/R/IDR;
- da una prima analisi dei dati pervenuti, risulta che numerose gestioni ricadono nelle casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR ed all'articolo 2, della deliberazione 88/2013/R/IDR;
- anche nel regime tariffario CIPE, a partire dalla delibera 8/99, era previsto, al punto 2, che la variazione annuale della tariffa fosse, in parte, collegata alla quantità ed alla tipologia di investimenti previsti in appositi programmi degli investimenti dei gestori, con un incentivo alla programmazione di investimenti coerenti con i piani d'ambito predisposti dalle AATO e che tale previsione non si

applicava alle gestioni in economia, in ragione della loro complessiva esclusione dagli incrementi legati ai nuovi investimenti, ai sensi del punto 2.1.2.1, della medesima delibera CIPE 8/99;

- dalla costruzione dell'anagrafica territoriale dei gestori, in corso di svolgimento da parte degli uffici, è stato possibile identificare un primo insieme di gestori che non sembrano aver ottemperato agli obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe, ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR;
- è stata segnalata, da diversi soggetti interessati, la necessità di precisazioni e chiarimenti procedurali relativi al disposto delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, nonché dei relativi allegati;
- con la deliberazione 587/2012/E/IDR, è stata avviata un'istruttoria conoscitiva in merito ad alcune possibili anomalie emerse nell'ambito delle attività istruttorie finalizzate alla definizione del metodo tariffario transitorio, al fine di individuare eventuali comportamenti non conformi alla normativa vigente o lesivi dei diritti degli utenti, di cui si intende tener conto nell'ambito delle attività di approvazione tariffaria.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno avviare un procedimento finalizzato alla determinazione d'ufficio delle tariffe, ove ne ricorrano i presupposti, per le gestioni che ricadono nelle casistiche indicate al comma 2.7, della deliberazione 347/2012/R/IDR;
- nell'ambito di detto procedimento, sia opportuno conferire mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID), affinché proceda alla diffida dei gestori che ricadono nelle casistiche indicate al comma 2.7, della deliberazione 347/2012/R/IDR ad inviare, entro trenta giorni, le informazioni necessarie alla definizione delle tariffe, comunicando ad essi che, in caso di mancato rispetto del medesimo termine, la tariffa verrà determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario pari a 0,9 ai sensi del comma 6.6, della deliberazione 585/2012/R/IDR;
- sia opportuno conferire mandato al medesimo Direttore anche per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili, incluse quelle relative all'applicazione dell'art. 243-*bis*, del d.lgs. 267/00, relativo alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, presso i comuni per i quali non si dispone di informazioni circa il gestore del servizio idrico integrato.

RITENUTO, ANCHE, CHE:

- sia opportuno conferire mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID) affinché proceda ad effettuare ulteriori approfondimenti istruttori relativamente alle gestioni che, sulla base dei dati inviati ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR, risultano ricadenti nelle casistiche, previste all'articolo 3, della deliberazione 585/2012/R/IDR ed all'articolo 2, della deliberazione 88/2013/R/IDR, di esclusione dall'aggiornamento tariffario.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- sia necessario approfondire le ragioni e le circostanze che hanno portato taluni soggetti competenti a non inviare le informazioni di cui al comma 6.4, lettere da b) a d), della deliberazione 585/2012/R/IDR, nonché le cause che hanno inibito la predisposizione della tariffa e dei PEF da parte di taluni altri soggetti competenti;
- sia, altresì, necessario acquisire maggiore contezza del programma degli interventi sottostante a ciascuna predisposizione tariffaria, nell'ottica di garantire, a tutela degli utenti, uno stretto legame nonché la coerenza tra corrispettivi pagati e miglioramenti prospettati nella qualità dei servizi;
- sia opportuno conferire mandato, al medesimo Direttore, anche per l'acquisizione di tutti gli ulteriori elementi conoscitivi di valutazione utili allo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo dell'istruttoria di approvazione tariffaria, sia con riferimento al mancato invio di informazioni e documentazione, anche formale, richiesta, sia con riferimento alla sussistenza delle casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario previste dalle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR;
- sia opportuno richiedere ulteriori approfondimenti in merito alle questioni oggetto dell'indagine conoscitiva avviata con deliberazione 587/2012/R/IDR.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno precisare alcuni aspetti procedurali del disposto delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, nonché dei relativi allegati;
- in virtù della delibera CIPE 8/99 e seguenti, anche le gestioni ex-CIPE fossero tenute alla predisposizione del programma degli interventi e che sia, pertanto, necessario che queste comunichino all'Autorità tali programmi degli interventi, al fine di valutarne la coerenza con le prospettate variazioni tariffarie, con i piani d'ambito e con le pianificazioni sovraordinate, nonché i corrispondenti piani economico finanziari, redatti coerentemente con la nuova metodologia tariffaria;
- sia opportuno che anche le gestioni in economia si dotino, entro un lasso di tempo ragionevole, di una puntuale pianificazione degli interventi, in coerenza con le pianificazioni sovraordinate, nonché del piano economico finanziario relativo alla loro gestione

DELIBERA

Articolo 1

Avvio di un procedimento per la determinazione d'ufficio del moltiplicatore tariffario

- 1.1 Si avvia un procedimento finalizzato alla determinazione d'ufficio del moltiplicatore tariffario per le gestioni che ricadono nelle casistiche specificate al comma 2.7, della deliberazione 347/2012/R/IDR.
- 1.2 Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID).

- 1.3 Il responsabile del procedimento provvede a diffidare i gestori interessati all'invio, entro trenta giorni, delle informazioni necessarie all'approvazione delle tariffe, comunicando loro che, in caso di mancato rispetto del medesimo termine, la tariffa verrà determinata d'ufficio entro i successivi trenta giorni, ponendo il moltiplicatore tariffario pari a 0,9. La presente disposizione non si applica agli enti territoriali assoggettati alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, del d.lgs. 267/00.
- 1.4 Il responsabile del procedimento, relativamente ai comuni per i quali l'Autorità non dispone di informazioni circa il gestore del servizio idrico integrato, provvede ad acquisire tutti gli elementi di valutazione utili per le finalità di cui al presente articolo.

Articolo 2

Mandato per l'effettuazione di ulteriori approfondimenti istruttori con riferimento ai casi di esclusione dell'aggiornamento tariffario

- 2.1 Il Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID) provvede ad effettuare ulteriori approfondimenti istruttori relativamente alle gestioni che, sulla base dei dati inviati ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR, risultano ricadenti nelle casistiche, previste all'articolo 3, della deliberazione 585/2012/R/IDR ed all'articolo 2, della deliberazione 88/2013/R/IDR, di esclusione dall'aggiornamento tariffario.

Articolo 3

Mandato per l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativamente alle altre determinazioni tariffarie

- 3.1 Il Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID) provvede, altresì, ad acquisire ulteriori elementi conoscitivi relativamente:
- a) al mancato invio, nelle forme previste ai sensi delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, delle predisposizioni tariffarie da parte dei soggetti competenti;
 - b) al mancato invio dei piani economico finanziari di cui alla deliberazione 73/2013/R/IDR, nonché dei relativi atti di approvazione da parte dell'organo competente;
 - c) alla congruenza e completezza dei dati e delle informazioni inviati, anche con riferimento ai programmi degli interventi e ai piani economico-finanziari;
 - d) agli approfondimenti relativi ad altre indagini conoscitive, con particolare riferimento alla deliberazione 587/2012/R/IDR.
- 3.2 Il mandato, di cui al comma precedente, include il potere di richiedere tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili allo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo dell'istruttoria di approvazione tariffaria.

Articolo 4 *Chiarimenti procedurali*

- 4.1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi. Il combinato disposto di tale norma con la legislazione di settore determina la facoltà del soggetto competente di predisporre tariffe inferiori a quelle calcolate ai sensi delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità.
- 4.2 Laddove il soggetto competente o il gestore decidano di avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, dovranno indicare le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi programmati.
- 4.3 A seguito dell'approvazione delle deliberazioni 108/2013/R/IDR e 158/2013/R/IDR, i termini di cui all'articolo 6.5, della deliberazione 585/2012/R/IDR, all'articolo 4.5, della deliberazione 88/2013/R/IDR e 2.6 della deliberazione 73/2013/R/IDR sono da intendersi decorrenti a far data dal 30 aprile 2013, salva la loro sospensione in caso di richiesta di approfondimenti.
- 4.4 Ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità delle predisposizioni tariffarie degli Enti d'ambito e dei soggetti competenti o comunque elaborate, ai sensi delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, queste debbono essere corredate dall'atto deliberativo di approvazione da parte dell'organo competente, nonché da piani economico finanziari e programmi degli interventi, coerentemente elaborati ed adottati, per ciascuna singola gestione.
- 4.5 Ai fini dell'approvazione di cui al comma 4.4, anche gli Enti locali che gestiscono in economia uno o più servizi idrici sono tenuti a comunicare all'Autorità le informazioni dettagliate relative agli interventi da effettuare.

Articolo 5 *Disposizioni transitorie e finali*

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni